



Sommario

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

- ★ Regolamento delegato (UE) 2020/419 della Commissione, del 30 gennaio 2020, recante deroga al regolamento delegato (UE) 2016/1149 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo 1
- ★ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/420 della Commissione, del 16 marzo 2020, che rettifica la versione in lingua tedesca del regolamento (UE) 2016/919 relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per i sottosistemi «controllo-comando e segnalamento» del sistema ferroviario nell'Unione europea ⁽¹⁾ 5
- ★ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/421 della Commissione, del 18 marzo 2020, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive abamectina, *Bacillus subtilis* (Cohn 1872) ceppo QST 713, *Bacillus thuringiensis* sottospecie *aizawai* ceppi ABTS-1857 e GC-91, *Bacillus thuringiensis* sottospecie *israeliensis* (sierotipo H-14) ceppo AM65-52, *Bacillus thuringiensis* sottospecie *kurstaki* ceppi ABTS351, PB 54, SA 11, SA 12 e EG 2348, *Beauveria bassiana* ceppi ATCC 74040 e GHA, clodinafop, clopiralid, *Cydia pomonella Granulovirus* (CpGV), ciprodinil, diclorprop-P, fenpirossimato, fosetil, *Lecanicillium muscarium* (precedentemente «*verticillium lecanii*») ceppo Ve 6, mepanipyrim, *Metarhizium anisopliae* (var. *anisopliae*) ceppo BIPESCO 5/F52, metconazolo, metrafenone, *Phlebiopsis gigantea* ceppi FOC PG 410.3, VRA 1835 e VRA 1984, pirimicarb, *Pseudomonas chlororaphis* ceppo MA 342, pirimetanil, *Pythium oligandrum* ceppo M1, rimsulfuron, spinosad, *Streptomyces* K61 (precedentemente «*s. griseoviridis*»), *Trichoderma asperellum* (precedentemente «*t. harzianum*») ceppi ICC012, T25 e TV1, *Trichoderma atroviride* (precedentemente «*t. harzianum*») ceppi IMI 206040 e T11, *Trichoderma gamsii* (precedentemente «*t. viride*») ceppo ICC080, *Trichoderma harzianum* ceppi T-22 e ITEM 908, triclopir, trinexapac, triconazolo e ziram ⁽¹⁾ 7
- ★ Regolamento (UE) 2020/422 della Commissione, del 19 marzo 2020, recante modifica del regolamento (CE) n. 297/95 per quanto riguarda l'adeguamento al tasso d'inflazione dei diritti spettanti all'Agenzia europea per i medicinali con effetto dal 1° aprile 2020 ⁽¹⁾ 11

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

★ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/423 della Commissione, del 19 marzo 2020, recante modifica del regolamento (CE) n. 1010/2009 per quanto riguarda le disposizioni amministrative concordate con i paesi terzi in merito ai certificati di cattura per i prodotti della pesca marittima	15
★ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/424 della Commissione, del 19 marzo 2020, relativo alla presentazione di informazioni alla Commissione in merito alla non applicazione delle specifiche tecniche di interoperabilità in conformità della direttiva (UE) 2016/797	20

Rettifiche

★ Rettifica del regolamento delegato (UE) 2017/1182 della Commissione, del 20 aprile 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le tabelle unionali di classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini e la comunicazione dei prezzi di mercato di talune categorie di carcasse e di animali vivi (GU L 171 del 4.7.2017)	24
--	----

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/419 DELLA COMMISSIONE

del 30 gennaio 2020

recante deroga al regolamento delegato (UE) 2016/1149 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 53, lettere b) e h),

considerando quanto segue:

- (1) Il 2 ottobre 2019 l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) ha emesso la decisione arbitrale nel caso «Comunità europee e determinati Stati membri – Misure nell'ambito del commercio di aeromobili civili di grandi dimensioni, WT/DS316/ARB». La decisione arbitrale dava facoltà agli Stati Uniti d'America (USA) di chiedere l'autorizzazione a imporre contromisure per un importo annuo non superiore a 7,5 miliardi di USD in risposta alle sovvenzioni erogate dall'Unione a Airbus. Il 18 ottobre 2019 gli USA hanno imposto un dazio ad valorem del 25 % sulle importazioni, tra l'altro, di vini fermi esportati verso gli USA da Germania, Spagna, Francia e Regno Unito. Questa situazione eccezionale, iniqua e imprevedibile sta avendo gravi ripercussioni sul commercio mondiale di tutti i vini dell'Unione. Gli USA hanno minacciato inoltre di applicare dazi ad valorem del 100 % sulle importazioni di vini spumanti francesi in reazione all'imposta della Francia sui servizi digitali (GAFA).
- (2) I dazi all'importazione imposti dagli USA stanno avendo un impatto grave e diretto sul commercio dei vini dell'Unione sul mercato statunitense, che rappresenta il più grande mercato di esportazione dell'Unione per i prodotti agricoli, in particolare per il vino, in termini sia di valore che di volume delle esportazioni. Nel 2018 le esportazioni di vini dell'Unione verso gli USA sono ammontate in totale a 6,5 milioni di ettolitri, per un valore di 4 miliardi di EUR. Le esportazioni di vini dell'Unione verso gli USA rappresentano tra il 30 e il 40 % del valore globale delle esportazioni di vini dell'Unione.
- (3) L'aumento dei dazi all'importazione deciso dagli USA incide negativamente su tutti i vini dell'Unione, non solo sui vini fermi originari dei quattro Stati membri soggetti all'aumento dei dazi all'importazione. Ne conseguono ricadute negative sulla reputazione e sugli scambi di tutti i vini dell'Unione presenti sul mercato statunitense. La reputazione di un vino è determinata non solo dalla qualità, ma anche dal prezzo e dalla percezione del rapporto qualità-prezzo. Ciò è particolarmente vero per i vini della fascia di prezzo medio-bassa che, in termini assoluti, sono maggiormente penalizzati da un aumento del 25 % del dazio all'importazione rispetto ai vini più cari, che sono acquistati da intenditori per i quali l'aumento del prezzo non agisce come deterrente. I vini dell'Unione sono in concorrenza sul mercato statunitense con quelli di altre origini, quali l'America del Sud, l'Australia o il Sudafrica. La concorrenza intensa e agguerrita in questo ambito fa sì che la percezione del livello complessivo dei prezzi svolga un ruolo significativo. La consapevolezza da parte dei consumatori che il prezzo dei vini provenienti da determinate regioni

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

dell'Unione è soggetto all'aumento dei dazi all'importazione avrà un impatto negativo sulla percezione generale del livello dei prezzi dei vini dell'Unione in quanto tali, orientando la domanda dei consumatori verso prodotti di altre origini. Tenuto conto delle condizioni di mercato che ne deriverebbero e dei minori ricavi complessivi per i produttori, è necessario adottare misure immediate per far fronte agli effetti dei dazi all'importazione che riguardino tutti i vini originari di tutti gli Stati membri e non solo di quelli direttamente colpiti dai dazi all'importazione.

- (4) Dal punto di vista della stabilità del mercato, il regime di dazi all'importazione imposto dagli USA non rappresenta una misura nazionale isolata con effetti limitati agli scambi con gli Stati Uniti. Il mercato mondiale del vino è un mercato globale in cui le singole misure adottate da importanti attori economici come gli USA hanno vaste ripercussioni sul commercio internazionale del vino nel suo complesso. Qualsiasi cambiamento in negativo delle condizioni in uno dei principali mercati di destinazione dei vini dell'Unione, come quello degli USA, si ripercuote inevitabilmente su altri mercati, in quanto i prodotti che non possono essere venduti negli Stati Uniti, perché troppo costosi, devono essere indirizzati altrove. Di conseguenza, i consumatori di questi altri mercati, che sono perfettamente a conoscenza delle condizioni del mercato, eserciteranno una pressione supplementare sui prezzi e la concorrenza sarà molto più agguerrita del solito. Gli attuali dazi all'importazione imposti dagli USA rischiano quindi di causare una stagnazione delle esportazioni di vino dell'Unione in tutto il mondo. Le informazioni provenienti dal settore vitivinicolo indicano che sono stati già annullati ordinativi consistenti di vini francesi sul mercato statunitense.
- (5) La situazione del mercato unionale del vino si è aggravata nel corso di tutto il 2019 e le scorte di vino sono al loro massimo livello dal 2009. Questo andamento è dovuto principalmente alla combinazione di due fattori: la vendemmia record del 2018 e la diminuzione del consumo di vino nell'Unione. Se i vini interessati dai dazi all'importazione imposti dagli USA non verranno venduti sui mercati di esportazione al di fuori dell'Unione, l'urgenza e la gravità della situazione nel mercato dell'Unione saranno ulteriormente intensificate. Inoltre, l'urgenza della situazione è aggravata dalla tempistica di applicazione dei dazi all'importazione. Essi sono infatti applicabili a decorrere dal 18 ottobre 2019, nel pieno della vendemmia e della campagna di produzione 2019 e immediatamente prima del periodo delle feste di fine anno, in coincidenza quindi di due dei periodi di vendita più importanti dell'anno per il settore vitivinicolo dell'Unione. Alla luce di quanto precede è pertanto necessario adottare misure immediate per fare fronte alla situazione.
- (6) Tra le misure di sostegno nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1308/2013, solo la misura di promozione di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento è direttamente mirata alla promozione dei vini dell'Unione nei paesi terzi al fine di migliorarne la competitività. Nel corso degli anni la misura di promozione si è rivelata notevolmente efficace per conquistare e consolidare i mercati nei paesi terzi. Anzi, è risultata essere lo strumento più efficace per sostenere i vini dell'Unione nei mercati dei paesi terzi grazie al miglioramento della reputazione e alla sensibilizzazione sulla qualità. Il mercato internazionale del vino è un mercato globale e qualsiasi intervento finalizzato a promuovere un vino dell'Unione sui mercati dei paesi terzi è vantaggioso per tutti i vini dell'Unione, aprendo opportunità per coloro che, in una fase successiva, entreranno in tali mercati con altri vini dell'Unione. Le singole azioni di promozione hanno un effetto «moltiplicatore» sulle vendite, in quanto riguardano intere categorie o regioni di produzione dei vini e non soltanto una singola marca o singolo tipo di vino. È pertanto essenziale avviare, proseguire e intensificare le attività di promozione in tutti i mercati, al fine di trovare sbocchi per i vini che non saranno venduti sul mercato statunitense e di preservare la reputazione dei vini dell'Unione nei suddetti altri mercati, nonché di contrastare la pressione sui prezzi.
- (7) Di conseguenza, per aiutare gli operatori a rispondere alle attuali circostanze eccezionali sui mercati di esportazione mondiali conseguenti al regime di dazi all'importazione imposto dagli USA e affrontare questa situazione imprevedibile e precaria, è opportuno permettere maggiore flessibilità nell'attuazione della misura di promozione di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013, derogando a determinate disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/1149 della Commissione ⁽²⁾.
- (8) Per consentire ai beneficiari di intensificare le loro azioni di promozione e consolidare la loro presenza sui mercati interessati, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di prorogare la durata del sostegno alle operazioni già selezionate nell'ambito della misura di promozione di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013 oltre la durata massima di 5 anni di cui all'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2016/1149. Una siffatta misura garantirà una maggiore stabilità e continuità delle azioni di promozione degli operatori già presenti sul mercato statunitense e colpiti in modo diretto dai dazi all'importazione. Inoltre essa andrà a beneficio degli operatori che promuovono il vino sui mercati di altri paesi terzi e che, pur non essendo direttamente interessati dal regime di dazi all'importazione imposto dagli USA, faticano a mantenere la loro posizione nella nuova situazione di instabilità e concorrenza agguerrita che domina il mercato mondiale del vino.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2016/1149 della Commissione, del 15 aprile 2016, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione (GU L 190 del 15.7.2016, pag. 1).

- (9) Tuttavia, le singole proroghe concesse ai progetti non dovrebbero andare oltre l'attuale periodo di programmazione (2019-2023) e dovrebbero terminare il 15 ottobre 2023.
- (10) Ulteriore flessibilità dovrebbe essere concessa in relazione a possibili modifiche delle operazioni nell'ambito della misura di promozione di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013, come stabilito all'articolo 53, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2016/1149. Al fine di consentire ai beneficiari di reagire in modo adeguato ed efficiente a circostanze eccezionali e di adeguare i loro mercati di riferimento in funzione delle necessità, è opportuno autorizzare gli Stati membri a derogare a tali norme, autorizzando il cambiamento del mercato di destinazione anche se ciò non è in linea con l'obiettivo iniziale dell'operazione. Tale deroga aiuterebbe i beneficiari che attualmente effettuano operazioni di promozione negli USA a orientarsi verso altri mercati, evitando così ulteriori perdite economiche. Aiuterebbe inoltre i beneficiari che effettuano operazioni in altri paesi terzi interessati dalle ripercussioni del regime dei dazi all'importazione imposto dagli USA su quei particolari mercati e che desiderano riorientare i loro sforzi altrove.
- (11) Per evitare uno scenario in cui i beneficiari che si avvalgono della flessibilità e che decidono di cambiare il mercato di riferimento siano penalizzati per non aver realizzato nella sua interezza l'operazione approvata inizialmente dall'autorità competente, è altresì necessario derogare all'articolo 54, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2016/1149. In questo modo si garantirebbe che il sostegno sia versato alle azioni individuali, quali modificate dal presente regolamento, a condizione che tali azioni siano pienamente attuate e sottoposte ai controlli applicabili di cui al capo IV, sezione 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione ⁽³⁾.
- (12) Le due misure introdotte dal presente regolamento dovrebbero essere applicabili a tutti gli operatori già presenti in un determinato mercato di un paese terzo, per garantire che essi ricevano lo stesso sostegno concesso agli operatori che fanno il loro ingresso su tale mercato, i quali potranno beneficiare di un'aliquota di partecipazione dell'Unione pari a un massimo del 60 % della spesa ammissibile a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2020/132 della Commissione ⁽⁴⁾. Tali misure dovrebbero applicarsi anche a tutte le operazioni di promozione del vino a norma dell'articolo 45, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013, a prescindere dalla specifica categoria del vino oggetto di promozione, dal momento che il regime dei dazi all'importazione imposto dagli USA danneggia la reputazione di tutti i vini dell'Unione nel loro insieme. Inoltre, sarebbe molto difficile distinguere, nell'ambito di un'unica operazione di promozione, le azioni riguardanti i vini fermi da quelle relative ad altri vini, in quanto le operazioni di promozione sono tipicamente destinate a promuovere una gamma completa di prodotti e non solo una categoria specifica. Molte campagne promozionali riguardano tutti i vini di una regione o una grande varietà di vini venduti da un determinato operatore. Separare le azioni relative ad altri vini da quelle riguardanti i vini fermi nell'ambito di una campagna promozionale rappresenterebbe un pesante onere amministrativo e pregiudicherebbe gli effetti positivi dell'operazione di promozione.
- (13) È pertanto necessario derogare all'articolo 4, all'articolo 53, paragrafo 1, e all'articolo 54, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2016/1149,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Categorie di prodotti interessate

Il presente regolamento si applica alla promozione del vino ai sensi dell'allegato VII, parte II, punti da (1) a (9), (15) e (16), del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Articolo 2

Durata del sostegno

In deroga all'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2016/1149, e se giustificato in vista degli effetti dell'operazione, la durata del sostegno erogato a un beneficiario in un dato paese terzo o mercato di un paese terzo per la misura di promozione di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013 può essere prorogata oltre il periodo di cinque anni di cui all'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2016/1149, ma non oltre il 15 ottobre 2023.

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione, del 15 aprile 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo (GU L 190 del 15.7.2016, pag. 23).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/132 della Commissione, del 30 gennaio 2020 che stabilisce una misura di emergenza sotto forma di deroga all'articolo 45, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il contributo dell'Unione alla misura di promozione nel settore vitivinicolo (GU L 27 del 31.1.2020, pag. 20).

*Articolo 3***Modifiche alle operazioni approvate**

In deroga all'articolo 53, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2016/1149, gli Stati membri possono consentire ai beneficiari di un'operazione in corso nell'ambito della misura di promozione di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013 di trasmettere, mediante notifica all'autorità competente, il cambiamento del mercato di destinazione di tale operazione, anche se questo cambiamento modifica l'obiettivo iniziale dell'operazione. Tali modifiche non richiedono la previa approvazione da parte dell'autorità competente. La notifica è presentata dai beneficiari entro i termini stabiliti dagli Stati membri.

*Articolo 4***Sostegno alle azioni individuali attuate**

In deroga all'articolo 54, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2016/1149, se un cambiamento del mercato di destinazione di un'operazione già approvata è stato notificato all'autorità competente in conformità all'articolo 3 del presente regolamento, il sostegno è versato per le azioni individuali già attuate nell'ambito della suddetta operazione, se tali azioni sono state integralmente attuate e sono state sottoposte a controlli amministrativi e, se del caso, a controlli in loco in conformità al capo IV, sezione 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150.

*Articolo 5***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 2020

Per la Commissione

La president

Ursula VON DER LEYEN

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/420 DELLA COMMISSIONE**del 16 marzo 2020****che rettifica la versione in lingua tedesca del regolamento (UE) 2016/919 relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per i sottosistemi «controllo-comando e segnalamento» del sistema ferroviario nell'Unione europea****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 11,

considerando quanto segue:

- (1) La versione in lingua tedesca del regolamento (UE) 2016/919 della Commissione ⁽²⁾ contiene un errore all'allegato, punto 7.4.2.3, punto 2, per quanto riguarda le condizioni per l'applicazione di una fase di transizione.
- (2) È pertanto opportuno rettificare di conseguenza la versione in lingua tedesca del regolamento (UE) 2016/919. La rettifica non riguarda le altre versioni linguistiche.
- (3) A causa dell'errore di cui all'allegato, punto 7.4.2.3, punto 2, gli operatori economici sono soggetti a requisiti inutilmente restrittivi relativi all'immissione sul mercato di veicoli ferroviari. A partire dal 16 giugno 2019 e fino al 31 dicembre 2020 dovrebbe essere possibile, a determinate condizioni, rilasciare autorizzazioni per l'immissione sul mercato di veicoli in conformità al gruppo di specifiche # 1 di cui all'allegato A, tabella A 2, dell'allegato del regolamento (UE) 2016/919. Le condizioni da soddisfare dovrebbero prevedere l'autorizzazione dei veicoli in conformità a un tipo di veicolo autorizzato anteriormente al 1° gennaio 2019 sulla base della conformità al gruppo di specifiche # 1 di cui all'allegato A, tabella A 2, dell'allegato del regolamento (UE) 2016/919. La versione in lingua tedesca dovrebbe pertanto essere rettificata con effetto retroattivo.
- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 51, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/797,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

(non riguarda la versione italiana)

⁽¹⁾ GUL 138 del 26.5.2016, pag. 44.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2016/919 della Commissione, del 27 maggio 2016, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per i sottosistemi «controllo-comando e segnalamento» del sistema ferroviario nell'Unione europea (GUL 158 del 15.6.2016, pag. 1).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica con efficacia dal 16 giugno 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 2020.

Per la Commissione

La president

Ursula VON DER LEYEN

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/421 DELLA COMMISSIONE
del 18 marzo 2020

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive abamectina, *Bacillus subtilis* (Cohn 1872) ceppo QST 713, *Bacillus thuringiensis* sottospecie *aizawai* ceppi ABTS-1857 e GC-91, *Bacillus thuringiensis* sottospecie *israeliensis* (sierotipo H-14) ceppo AM65-52, *Bacillus thuringiensis* sottospecie *kurstaki* ceppi ABTS351, PB 54, SA 11, SA 12 e EG 2348, *Beauveria bassiana* ceppi ATCC 74040 e GHA, clodinafop, clopiralid, *Cydia pomonella Granulovirus* (CpGV), ciprodinil, diclorprop-P, fenpirossimato, fosetil, *Lecanicillium muscarium* (precedentemente «*verticillium lecanii*») ceppo Ve 6, mepanipyrim, *Metarhizium anisopliae* (var. *anisopliae*) ceppo BIPESCO 5/F52, metconazolo, metrafenone, *Phlebiopsis gigantea* ceppi FOC PG 410.3, VRA 1835 e VRA 1984, pirimicarb, *Pseudomonas chlororaphis* ceppo MA 342, pirimetanil, *Pythium oligandrum* ceppo M1, rimsulfuron, spinosad, *Streptomyces* K61 (precedentemente «s. *griseoviridis*»), *Trichoderma asperellum* (precedentemente «t. *harzianum*») ceppi ICC012, T25 e TV1, *Trichoderma atroviride* (precedentemente «t. *harzianum*») ceppi IMI 206040 e T11, *Trichoderma gamsii* (precedentemente «t. *viride*») ceppo ICC080, *Trichoderma harzianum* ceppi T-22 e ITEM 908, triclopir, trinexapac, triticonazolo e ziram

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 17, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 ⁽²⁾ della Commissione elenca le sostanze attive considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009.
- (2) I periodi di approvazione delle sostanze attive abamectina, *Bacillus subtilis* (Cohn 1872) ceppo QST 713, *Bacillus thuringiensis* sottospecie *aizawai* ceppi ABTS-1857 e GC-91, *Bacillus thuringiensis* sottospecie *israeliensis* (sierotipo H-14) ceppo AM65-52, *Bacillus thuringiensis* sottospecie *kurstaki* ceppi ABTS351, PB 54, SA 11, SA 12 e EG 2348, *Beauveria bassiana* ceppi ATCC 74040 e GHA, clodinafop, clopiralid, *Cydia pomonella Granulovirus* (CpGV), ciprodinil, diclorprop-P, fenpirossimato, fosetil, *Lecanicillium muscarium* (precedentemente «*verticillium lecanii*») ceppo Ve 6, mepanipyrim, *Metarhizium anisopliae* (var. *anisopliae*) ceppo BIPESCO 5/F52, metconazolo, metrafenone, *Phlebiopsis gigantea* ceppi FOC PG 410.3, VRA 1835 e VRA 1984, pirimicarb, *Pseudomonas chlororaphis* ceppo MA 342, pirimetanil, *Pythium oligandrum* ceppo M1, rimsulfuron, spinosad, *Streptomyces* K61 (precedentemente «s. *griseoviridis*»), *Trichoderma asperellum* (precedentemente «t. *harzianum*») ceppi ICC012, T25 e TV1, *Trichoderma atroviride* (precedentemente «t. *harzianum*») ceppi IMI 206040 e T11, *Trichoderma gamsii* (precedentemente «t. *viride*») ceppo ICC080, *Trichoderma harzianum* ceppi T-22 e ITEM 908, triclopir, trinexapac, triticonazolo e ziram sono stati prorogati fino al 30 aprile 2020 dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/168 della Commissione ⁽³⁾.

⁽¹⁾ GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/168 della Commissione, del 31 gennaio 2019, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive abamectina, *Bacillus subtilis* (Cohn 1872) ceppo QST 713, *Bacillus thuringiensis* sottospecie *aizawai*, *Bacillus thuringiensis* sottospecie *israeliensis*, *Bacillus thuringiensis* sottospecie *kurstaki*, *Beauveria bassiana*, benfluralin, clodinafop, clopiralid, *Cydia pomonella Granulovirus* (CpGV), ciprodinil, diclorprop-P, epossiconazolo, fenpirossimato, fluazinam, flutolanil, fosetil, *Lecanicillium muscarium*, mepanipyrim, mepiquat, *Metarhizium anisopliae* var. *anisopliae*, metconazolo, metrafenone, *Phlebiopsis gigantea*, pirimicarb, *Pseudomonas chlororaphis* ceppo: MA 342, pirimetanil, *Pythium oligandrum*, rimsulfuron, spinosad, *Streptomyces* K61, thiacloprid, tolclofos-metile, *Trichoderma asperellum*, *Trichoderma atroviride*, *Trichoderma gamsii*, *Trichoderma harzianum*, triclopir, trinexapac, triticonazolo, *Verticillium albo-atrum* e ziram (GU L 33 del 5.2.2019, pag. 1).

- (3) Le domande di rinnovo dell'approvazione di tali sostanze sono state presentate in conformità del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione ⁽⁴⁾.
- (4) È inoltre prevista una proroga del periodo di approvazione delle sostanze attive diclorprop-P, mepanipyrim, spinosad, trinexapac e fositeil per lasciare il tempo necessario ad effettuare la valutazione delle proprietà di interferente endocrino secondo la procedura di cui agli articoli 13 e 14 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012.
- (5) Dato che la valutazione di tutte queste sostanze è stata ritardata per motivi che sfuggono al controllo dei richiedenti, è probabile che la loro approvazione scada prima che venga presa una decisione in merito al rinnovo. È pertanto necessario prorogare i rispettivi periodi di approvazione.
- (6) Viste le finalità dell'articolo 17, primo comma, del regolamento (CE) n. 1107/2009, la Commissione, nei casi in cui deve adottare un regolamento che stabilisce che l'approvazione di una sostanza attiva indicata nell'allegato del presente regolamento non viene rinnovata perché non sono soddisfatti i criteri di approvazione, fissa la data di scadenza alla stessa data prevista prima del presente regolamento oppure, se posteriore, alla data di entrata in vigore del regolamento che stabilisce che l'approvazione della sostanza attiva non è rinnovata. Nei casi in cui deve adottare un regolamento che prevede il rinnovo dell'approvazione di una sostanza attiva indicata nell'allegato del presente regolamento, la Commissione si adopera per stabilire, opportunamente in base alle circostanze, la data di applicazione più prossima possibile.
- (7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l'attuazione della procedura di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 26).

ALLEGATO

L'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è così modificato:

- 1) alla riga 74 (Ziram), sesta colonna (scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «30 aprile 2021»;
- 2) alla riga 89 (*Pseudomonas chlororaphis* ceppo MA 342), sesta colonna (scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «30 aprile 2021»;
- 3) alla riga 90 (Mepanipyrim), sesta colonna (scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «30 aprile 2021»;
- 4) alla riga 123 (Clodinafop), sesta colonna (scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «30 aprile 2021»;
- 5) alla riga 124 (Pirimicarb), sesta colonna (scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «30 aprile 2021»;
- 6) alla riga 125 (Rimsulfuron), sesta colonna (scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «30 aprile 2021»;
- 7) alla riga 127 (Triticonazolo), sesta colonna (scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «30 aprile 2021»;
- 8) alla riga 129 (Clopiralid), sesta colonna (scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «30 aprile 2021»;
- 9) alla riga 130 (Ciprodinil), sesta colonna (scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «30 aprile 2021»;
- 10) alla riga 131 (Fosetil), sesta colonna (scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «30 aprile 2021»;
- 11) alla riga 132 (Trinexapac), sesta colonna (scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «30 aprile 2021»;
- 12) alla riga 133 (Diclorprop-P), sesta colonna (scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «30 aprile 2021»;
- 13) alla riga 134 (Metconazolo), sesta colonna (scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «30 aprile 2021»;
- 14) alla riga 135 (Pirimetanil), sesta colonna (scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «30 aprile 2021»;
- 15) alla riga 136 (Triclopir), sesta colonna (scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «30 aprile 2021»;
- 16) alla riga 137 (Metrafenone), sesta colonna (scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «30 aprile 2021»;
- 17) alla riga 138 [*Bacillus subtilis* (Cohn 1872) ceppo QST 713], sesta colonna (scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «30 aprile 2021»;
- 18) alla riga 139 (Spinosad), sesta colonna (scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «30 aprile 2021»;
- 19) alla riga 193 (*Bacillus thuringiensis* sottospecie *aizawai* ceppo ABTS-1857 e ceppo GC-91), sesta colonna (scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «30 aprile 2021»;
- 20) alla riga 194 [*Bacillus thuringiensis* sottospecie *israeliensis* (sierotipo H-14) ceppo AM65-52], sesta colonna (scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «30 aprile 2021»;
- 21) alla riga 195 (*Bacillus thuringiensis* sottospecie *kurstaki* ceppo ABTS351, ceppo PB 54, ceppo SA 11, ceppo SA 12, ceppo EG 2348), sesta colonna (scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «30 aprile 2021»;
- 22) alla riga 197 (*Beauveria bassiana* ceppo ATCC 74040, ceppo GHA), sesta colonna (scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «30 aprile 2021»;
- 23) alla riga 198 [*Cydia pomonella Granulovirus* (CpGV)], sesta colonna (scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «30 aprile 2021»;
- 24) alla riga 199 [*Lecanicillium muscarium* (precedentemente *verticillium lecanii*) ceppo Ve 6], sesta colonna (scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «30 aprile 2021»;
- 25) alla riga 200 [*Metarhizium anisopliae* var. *anisopliae* (precedentemente *metarhizium anisopliae*) ceppo BIPESCO 5/F52], sesta colonna (scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «30 aprile 2021»;
- 26) alla riga 201 (*Phlebiopsis gigantea* ceppo VRA 1835, ceppo VRA 1984, ceppo FOC PG 410.3), sesta colonna (scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «30 aprile 2021»;
- 27) alla riga 202 (*Pythium oligandrum* ceppo M1), sesta colonna (scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «30 aprile 2021»;

- 28) alla riga 203 [*Streptomyces* K61 (precedentemente *s. griseoviridis*) ceppo K61], sesta colonna (scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «30 aprile 2021»;
 - 29) alla riga 204 [*Trichoderma atroviride* (precedentemente *t. harzianum*) ceppo IMI206040 e ceppo T11], sesta colonna (scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «30 aprile 2021»;
 - 30) alla riga 206 (*Trichoderma harzianum* Rifai ceppo T-22, ceppo ITEM 908), sesta colonna (scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «30 aprile 2021»;
 - 31) alla riga 207 [*Trichoderma asperellum* (precedentemente *t. harzianum*) ceppo ICC012, ceppo T25, ceppo TV1], sesta colonna (scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «30 aprile 2021»;
 - 32) alla riga 208 [*Trichoderma gamsii* (precedentemente *t. viride*) ceppo ICC080], sesta colonna (scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «30 aprile 2021»;
 - 33) alla riga 210 (Abamectina), sesta colonna (scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «30 aprile 2021»;
 - 34) alla riga 213 (Fenpirossimato), sesta colonna (scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «30 aprile 2021».
-

REGOLAMENTO (UE) 2020/422 DELLA COMMISSIONE**del 19 marzo 2020****recante modifica del regolamento (CE) n. 297/95 per quanto riguarda l'adeguamento al tasso d'inflazione dei diritti spettanti all'Agenzia europea per i medicinali con effetto dal 1° aprile 2020****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 297/95 del Consiglio, del 10 febbraio 1995, concernente i diritti spettanti all'Agenzia europea di valutazione dei medicinali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12, quinto comma,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 67, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ le entrate dell'Agenzia europea per i medicinali sono composte da un contributo dell'Unione e da tariffe pagate a tale Agenzia dalle imprese. Il regolamento (CE) n. 297/95 fissa le categorie e gli importi di tali diritti.
- (2) È opportuno aggiornare questi diritti in rapporto al tasso d'inflazione del 2019. Il tasso d'inflazione nell'Unione, pubblicato dall'Ufficio statistico dell'Unione europea ⁽³⁾, è stato dell'1,6 % nel 2019.
- (3) Per motivi di semplicità è opportuno arrotondare gli importi dei diritti, così adeguati, al centinaio di euro più vicino.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 297/95.
- (5) Per motivi di certezza giuridica il presente regolamento non dovrebbe essere applicato alle domande valide pendenti alla data del 1° aprile 2020.
- (6) Conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 297/95 l'aggiornamento va realizzato con effetto dal 1° aprile 2020. È quindi opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza e si applichi a decorrere da tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 297/95 è così modificato:

(1) l'articolo 3 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è così modificato:

i) la lettera a) è così modificata:

- al primo comma, «291 800 EUR» è sostituito da «296 500 EUR»;
- al secondo comma, «29 300 EUR» è sostituito da «29 800 EUR»;
- al terzo comma, «7 300 EUR» è sostituito da «7 400 EUR»;

ii) la lettera b) è così modificata:

- al primo comma, «113 300 EUR» è sostituito da «115 100 EUR»;
- al secondo comma, «188 700 EUR» è sostituito da «191 700 EUR»;
- al terzo comma, «11 300 EUR» è sostituito da «11 500 EUR»;
- al quarto comma, «7 300 EUR» è sostituito da «7 400 EUR»;

⁽¹⁾ GU L 35 del 15.2.1995, pag. 1.⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1).⁽³⁾ <https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10159211/2-17012020-AP-EN.pdf>.

- iii) la lettera c) è così modificata:
 - al primo comma, «87 600 EUR» è sostituito da «89 000 EUR»;
 - al secondo comma, «22 000 EUR e 65 700 EUR» è sostituito da «22 400 EUR e 66 800 EUR»;
 - al terzo comma, «7 300 EUR» è sostituito da «7 400 EUR»;
- b) il paragrafo 2 è così modificato:
 - i) alla lettera a), il primo comma è così modificato:
 - «3 200 EUR» è sostituito da «3 300 EUR»;
 - «7 300 EUR» è sostituito da «7 400 EUR»;
 - ii) la lettera b) è così modificata:
 - al primo comma, «87 600 EUR» è sostituito da «89 000 EUR»;
 - al secondo comma, «22 000 EUR e 65 700 EUR» è sostituito da «22 400 EUR e 66 800 EUR»;
- c) al paragrafo 3, «14 400 EUR» è sostituito da «14 600 EUR»;
- d) al paragrafo 4, primo comma, «22 000 EUR» è sostituito da «22 400 EUR»;
- e) al paragrafo 5, «7 300 EUR» è sostituito da «7 400 EUR»;
- f) il paragrafo 6 è così modificato:
 - i) al primo comma, «104 600 EUR» è sostituito da «106 300 EUR»;
 - ii) al secondo comma, «26 000 EUR e 78 400 EUR» è sostituito da «26 400 EUR e 79 700 EUR»;
- (2) all'articolo 4, primo comma, «72 600 EUR» è sostituito da «73 800 EUR»;
- (3) l'articolo 5 è così modificato:
 - a) il paragrafo 1 è così modificato:
 - i) la lettera a) è così modificata:
 - al primo comma, «146 100 EUR» è sostituito da «148 400 EUR»;
 - al secondo comma, «14 400 EUR» è sostituito da «14 600 EUR»;
 - al terzo comma, «7 300 EUR» è sostituito da «7 400 EUR»;
 - il quarto comma è così modificato:
 - «72 600 EUR» è sostituito da «73 800 EUR»;
 - «7 300 EUR» è sostituito da «7 400 EUR»;
 - ii) la lettera b) è così modificata:
 - al primo comma, «72 600 EUR» è sostituito da «73 800 EUR»;
 - al secondo comma, «123 300 EUR» è sostituito da «125 300 EUR»;
 - al terzo comma, «14 400 EUR» è sostituito da «14 600 EUR»;
 - al quarto comma, «7 300 EUR» è sostituito da «7 400 EUR»;
 - il quinto comma è così modificato:
 - «36 500 EUR» è sostituito da «37 100 EUR»;
 - «7 300 EUR» è sostituito da «7 400 EUR»;
 - iii) la lettera c) è così modificata:
 - al primo comma, «36 500 EUR» è sostituito da «37 100 EUR»;
 - al secondo comma, «9 100 EUR e 27 500 EUR» è sostituito da «9 200 EUR e 27 900 EUR»;
 - al terzo comma, «7 300 EUR» è sostituito da «7 400 EUR»;

- b) il paragrafo 2 è così modificato:
- i) alla lettera a), il primo comma è così modificato:
 - «3 200 EUR» è sostituito da «3 300 EUR»;
 - «7 300 EUR» è sostituito da «7 400 EUR»;
 - ii) la lettera b) è così modificata:
 - al primo comma, «43 700 EUR» è sostituito da «44 400 EUR»;
 - al secondo comma, «11 000 EUR e 33 000 EUR» è sostituito da «11 200 EUR e 33 500 EUR»;
 - al terzo comma, «7 300 EUR» è sostituito da «7 400 EUR»;
- c) al paragrafo 3, «7 300 EUR» è sostituito da «7 400 EUR»;
- d) al paragrafo 4, primo comma, «22 000 EUR» è sostituito da «22 400 EUR»;
- e) al paragrafo 5, «7 300 EUR» è sostituito da «7 400 EUR»;
- f) il paragrafo 6 è così modificato:
- i) al primo comma, «35 000 EUR» è sostituito da «35 600 EUR»;
 - ii) al secondo comma, «8 600 EUR e 26 000 EUR» è sostituito da «8 700 EUR e 26 400 EUR»;
- (4) all'articolo 6, primo comma, «43 700 EUR» è sostituito da «44 400 EUR»;
- (5) l'articolo 7 è così modificato:
- a) al primo comma, «72 600 EUR» è sostituito da «73 800 EUR»;
 - b) al secondo comma, «22 000 EUR» è sostituito da «22 400 EUR»;
- (6) l'articolo 8 è così modificato:
- a) il paragrafo 1 è così modificato:
 - i) al secondo comma, «87 600 EUR» è sostituito da «89 000 EUR»;
 - ii) al terzo comma, «43 700 EUR» è sostituito da «44 400 EUR»;
 - iii) al quarto comma, «22 000 EUR e 65 700 EUR» è sostituito da «22 400 EUR e 66 800 EUR»;
 - iv) al quinto comma, «11 000 EUR e 33 000 EUR» è sostituito da «11 200 EUR e 33 500 EUR»;
 - b) il paragrafo 2 è così modificato:
 - i) al secondo comma, «291 800 EUR» è sostituito da «296 500 EUR»;
 - ii) al terzo comma, «146 100 EUR» è sostituito da «148 400 EUR»;
 - iii) al quinto comma, «3 200 EUR e 251 500 EUR» è sostituito da «3 300 EUR e 255 500 EUR»;
 - iv) al sesto comma, «3 200 EUR e 125 900 EUR» è sostituito da «3 300 EUR e 127 900 EUR»;
 - c) al paragrafo 3, primo comma, «7 300 EUR» è sostituito da «7 400 EUR».

Articolo 2

Il presente regolamento non si applica alle domande valide pendenti alla data del 1° aprile 2020.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° aprile 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/423 DELLA COMMISSIONE**del 19 marzo 2020****recante modifica del regolamento (CE) n. 1010/2009 per quanto riguarda le disposizioni amministrative concordate con i paesi terzi in merito ai certificati di cattura per i prodotti della pesca marittima**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 20, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Le procedure amministrative concordate con i paesi terzi in merito ai certificati di cattura per i prodotti della pesca sono elencate nell'allegato IX del regolamento (CE) n. 1010/2009 della Commissione, del 22 ottobre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1005/2008 ⁽²⁾. Tali procedure comprendono i modelli dei certificati di cattura convalidati dalle autorità competenti dei paesi terzi interessati.
- (2) Gli Stati Uniti hanno modificato il loro modello di certificato di cattura per tener conto, in particolare, del nuovo strumento informatico CATCH, sviluppato dalla Commissione per il sistema di certificazione delle catture dell'Unione europea.
- (3) È opportuno modificare di conseguenza l'allegato IX del regolamento (CE) n. 1010/2009.
- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la pesca e l'acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato IX del regolamento (CE) n. 1010/2009 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2***Entrata in vigore**Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 2020

*Per la Commissione**La presidente*

Ursula VON DER LEYEN

⁽¹⁾ GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1010/2009 della Commissione, del 22 ottobre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (GU L 280 del 27.10.2009, pag. 5).

ALLEGATO

La sezione 2 dell'allegato IX del regolamento (CE) n. 1010/2009 è sostituita dal testo seguente:

«Sezione 2**STATI UNITI**

SISTEMA DI CERTIFICAZIONE DELLE CATTURE

In conformità dell'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1005/2008, il certificato di cattura di cui all'articolo 12 e all'allegato II del regolamento (CE) n. 1005/2008 è sostituito, per i prodotti della pesca ottenuti da catture effettuate da pescherecci battenti bandiera degli Stati Uniti, dal certificato di cattura statunitense basato sul sistema di certificazione delle catture statunitensi (descritto nell'appendice 2), vale a dire un sistema elettronico di dichiarazione e registrazione posto sotto il controllo delle autorità statunitensi, che consente a queste ultime di esercitare lo stesso livello di sorveglianza previsto dal sistema di certificazione delle catture dell'Unione europea.

Nell'appendice 1 è riportato un facsimile del certificato di cattura statunitense che andrà a sostituire sia il certificato di cattura che il certificato di riesportazione dell'Unione europea. Il nuovo certificato di cattura statunitense potrà riguardare i prodotti della pesca ottenuti da catture effettuate da singole navi o da gruppi di navi, come descritto nell'appendice 2.

ASSISTENZA RECIPROCA

L'assistenza reciproca di cui all'articolo 51 del regolamento (CE) n. 1005/2008 è sviluppata per agevolare lo scambio di informazioni e la cooperazione amministrativa tra le rispettive autorità competenti degli Stati Uniti e degli Stati membri dell'Unione europea, sulla base delle norme in materia di assistenza reciproca previste dal regolamento (CE) n. 1010/2009.

Appendice 1

 UNITED STATES DEPARTMENT OF COMMERCE NATIONAL OCEANIC AND ATMOSPHERIC ADMINISTRATION		Document Number:		
		Validating Authority USDC Seafood Inspection Program		
UNITED STATES Attestation of Legal Catch for Products Caught by U.S.-Flagged Vessels				
VALIDATING AUTHORITY Name		Address		
Tel:				
Exporter				
Name				
Address				
Signature	Date			
Commodity Description				
DESCRIPTION OF PRODUCT				
Species (Scientific Name)	Net weight	U.S. Commodity Code	FAO Catch Area	Catch Date or Range
Production Description				
VESSEL NAME/FISHING GROUP		LICENCE/REGISTRATION DETAILS		
Flag State Authority Validation				
<p>ATTESTATION This attestation is admissible in all courts of the United States as <i>prima facie evidence</i> of the truth of the statements therein contained. This attestation does not excuse failure to comply with any Federal or state laws. WARNING: Any person who knowingly falsely makes, issues, alters, forges or counterfeits any official Seafood Inspection Program certificate or knowingly causes or procures, or aids, assists in, or is party to such false making, issuing, altering, forging or counterfeiting, is subject to a fine of not more than \$1000 or imprisonment for not more than 1 year, or both (7 U.S.C. §1622).</p> <p>I certify to the best of my knowledge that the items in the shipment listed herein were caught in compliance with the Magnuson-Stevens Fishery Conservation and Management Act (16 U.S.C. 1801 /et seq./) and other applicable State and Federal conservation and management laws and regulations, and international conservation and management measures to which the United States is a party.</p>				
_____ Name and Signature of Official Inspector NOAA National Marine Fisheries Service		_____ Date		
				

		Document Number:	
		Date:	
Transport Details			
Country of Exportation		Port/Airport/other place of departure (embarkation):	
Vessel Name and Flag:		Container number(s): List attached if necessary)	
Flight number/airway bill number:		Name	
Other transport document(s):		Address	
		Signature	
Importer Declaration			
EU IMPORTER Name		Seal	
Address			
Signature		Date	Product CN Code
Documents references		References	
Import Control Authority			
IMPORT CONTROL AUTHORITY		Place	Verification requested – date
		<input type="checkbox"/> Importation authorized <input type="checkbox"/> Importation suspended	
Customs declaration (if issued)	Number	Date	Place
Declaration of Transshipment at sea			
Fishing Vessel Name	Name, Signature and date	Transshipment Date/ Area/ Position	Est. weight (kg)
Receiving Vessel Name	Name, Signature	Call Sign	IMO/Lloyds Number (if issued)
Transshipment Authorization within a Port Area			
Name	Authority	Signature	Address
		Tel.	Port of Landing
		Date of Landing	Seal
Re-Export Certificate Information			
CERTIFICATE NUMBER		Date	Member State
Description of re-exported product:		Weight (Kg)	
Species	Product Code	Balance from total quantity declared in the catch certificate:	
Name of re-exporter	Address	Signature	Date
Authority			
Name/Title	Signature	Date	Seal/Stamp
Re-export Control			
Place	<input type="checkbox"/> Re-export Authorized <input type="checkbox"/> Verification Requested		Re-export Declaration number and Date

Appendice 2

Il sistema di documentazione delle catture statunitense, riveduto nel 2019, è concepito per il rilascio di un modello unico di certificato di cattura per le spedizioni destinate all'esportazione di prodotti della pesca, non trasformati e trasformati, dagli Stati Uniti verso l'Unione europea (UE).

Nel certificato di cattura statunitense, gli esportatori statunitensi saranno tenuti: 1) a indicare la singola nave responsabile della cattura del pesce o dei prodotti della pesca facenti parte della rispettiva spedizione, con tutte le informazioni pertinenti richieste dall'attestato di cattura legale statunitense, oppure 2) a fornire il nome del gruppo di navi responsabili della cattura del pesce e dei prodotti della pesca facenti parte della rispettiva spedizione, con tutte le informazioni pertinenti richieste dall'attestato di cattura legale statunitense.

La possibilità di indicare un gruppo di navi è prevista nel caso in cui la pesca comporti un elevato livello di commistione tra le catture nel corso delle operazioni in mare o a terra (si pensi a quelle in cui, ad esempio, le catture iniziali vengono suddivise per taglia prima della spedizione, come nel caso dell'astice, o in cui più navi da cattura trasbordano il pesce su navi ausiliarie in mare aperto).

Il gruppo di navi sarà gestito dal produttore o dal trasformatore statunitense che farà richiesta del certificato e sarà oggetto di audit. Secondo le prassi attualmente in uso negli Stati Uniti, il produttore o trasformatore statunitense sarà responsabile della conservazione di tutte le informazioni relative alla nave o all'elenco delle navi che avranno contribuito alla spedizione e della trasmissione di tali informazioni all'autorità competente del governo statunitense, su richiesta.

La possibilità di indicare una singola nave o un gruppo di navi consentirà agli Stati Uniti di rilasciare un unico certificato per spedizione e, nel contempo, di accedere, per ogni spedizione, a tutte le informazioni relative alle navi coinvolte.

Tali informazioni saranno messe a disposizione delle autorità degli Stati membri importatori, su richiesta inoltrata all'autorità competente del governo statunitense.»

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/424 DELLA COMMISSIONE**del 19 marzo 2020****relativo alla presentazione di informazioni alla Commissione in merito alla non applicazione delle specifiche tecniche di interoperabilità in conformità della direttiva (UE) 2016/797**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/797 stabilisce che gli Stati membri possono consentire a un richiedente di non applicare una o più specifiche tecniche di interoperabilità («STI»), o parte di esse, nei casi elencati in modo esaustivo alle lettere da a) ad e) del suddetto articolo.
- (2) È opportuno che gli Stati membri includano nella comunicazione della loro decisione nei casi di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), o nella domanda di non applicazione nei casi di cui alle lettere c), d) ed e), informazioni che giustificano la non applicazione e specificano le disposizioni alternative da applicare in luogo delle STI.
- (3) La domanda dovrebbe includere un riferimento alle disposizioni non applicate delle STI, descrivere il progetto interessato, il suo ambito e il calendario ad esso relativo, nonché fornire qualsiasi altra informazione pertinente per assistere la Commissione nella valutazione della conformità della non applicazione ai requisiti stabiliti all'articolo 7, paragrafo 1.
- (4) Una volta scadute le misure transitorie previste da una STI, gli Stati membri dovrebbero consentire ai richiedenti di non applicare la STI, o parte di essa, a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), della direttiva soltanto in casi debitamente giustificati. Tutte le informazioni e giustificazioni necessarie dovrebbero in tal caso essere incluse nella comunicazione trasmessa alla Commissione.
- (5) Per agevolare la comunicazione con la Commissione, è opportuno che gli Stati membri utilizzino un modello ai fini della presentazione della decisione di non applicazione per un progetto in fase avanzata di sviluppo a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a). Tale modello potrebbe essere altresì utilizzato per la notifica di un elenco di progetti in fase avanzata di sviluppo a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva.
- (6) È opportuno, al fine di assicurare la dematerializzazione dell'amministrazione pubblica, che la domanda di non applicazione di una o più STI o di parte di esse sia inviata alla Commissione per via elettronica. La data entro la quale gli Stati membri trasmettono una domanda o informazioni aggiuntive all'indirizzo di posta elettronica della Commissione è da considerarsi la data della presentazione ai fini dell'articolo 7, paragrafo 7, della direttiva.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato interoperabilità e sicurezza ferroviaria,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Ambito di applicazione**

Il presente regolamento stabilisce le informazioni da includere in una domanda di non applicazione di una o più specifiche tecniche di interoperabilità («STI») o di parte di esse, nonché il formato e il metodo da utilizzare per la trasmissione della domanda ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2016/797 (di seguito la «domanda di non applicazione»), in conformità del quale gli Stati membri comunicano alla Commissione una decisione di non applicazione a norma della lettera a) o presentano alla Commissione una domanda di non applicazione a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere c), d) o e), della direttiva.

⁽¹⁾ GUL 138 del 26.5.2016, pag. 44.

Articolo 2

Informazioni contenute nella domanda di non applicazione

1. Una domanda di non applicazione contiene le informazioni indicate di seguito:
 - a) un riferimento al caso di cui all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/797 in base al quale la non applicazione è considerata giustificata;
 - b) il riferimento al titolo o ai titoli della STI o delle STI oggetto della domanda di non applicazione e alla disposizione o alle disposizioni non applicate; ciascun riferimento include, ove pertinente per la valutazione della conformità, il periodo di tempo per cui si protrarrà la non applicazione, o una stima di tale periodo;
 - c) i dettagli essenziali del progetto in questione, ossia gli elementi tecnici, operativi e geografici del progetto, compresa una descrizione dettagliata del sottosistema, del veicolo o dell'infrastruttura a cui beneficio è stata richiesta la non applicazione, e le pertinenti date fondamentali o qualsiasi altro dettaglio che lo distingua da altri progetti;
 - d) un riferimento dettagliato alle disposizioni alternative che lo Stato membro intende applicare per compensare ogni non applicazione alla luce dei pertinenti requisiti essenziali, comprese le misure da adottare per monitorarne l'attuazione e, laddove siano state concordate alternative operative, la costante applicazione;
 - e) nei casi che interessano più Stati membri, le informazioni sul coordinamento posto in essere in conformità della frase conclusiva dell'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2016/797 e/o dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/545 della Commissione ⁽²⁾, laddove le domande di non applicazione siano collegate alle autorizzazioni del veicolo; occorre fornire informazioni analoghe per i progetti infrastrutturali transfrontalieri;
 - f) un'analisi economica o tecnica, o entrambe, a garanzia del fatto che la non applicazione sia giustificata e limitata a quanto necessario in base alle circostanze specifiche.
2. La domanda di non applicazione fornisce inoltre le informazioni specifiche indicate di seguito.
 - a) Per le domande presentate a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), della direttiva (UE) 2016/797, sono inclusi nella giustificazione:
 - i) i dettagli del progetto in questione, da indicare nel modello riportato nell'allegato; se il progetto figura già in un elenco di progetti in fase avanzata di sviluppo elaborato secondo lo stesso modello, gli Stati membri possono fare riferimento a tale elenco senza dover nuovamente presentare le informazioni già fornite; ove opportuno, occorre aggiornare le informazioni;
 - ii) le prove che dimostrano che il progetto è in fase avanzata di sviluppo o forma oggetto di un contratto in corso di esecuzione, con la documentazione comprovante le date pertinenti e l'ambito di applicazione del progetto;
 - iii) le prove che dimostrano che la pianificazione o la costruzione di un progetto in fase avanzata di sviluppo sono giunte a una fase tale che una modifica delle specifiche tecniche potrebbe compromettere la fattibilità del progetto previsto, conformemente alla definizione di «progetto in fase avanzata di sviluppo» di cui all'articolo 2, punto 23, della direttiva (UE) 2016/797.
 - b) Per le domande presentate a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), della direttiva (UE) 2016/797, sono incluse nella giustificazione, a seconda della natura della non applicazione richiesta:
 - i) le prove che dimostrano che l'applicazione di una o più STI o di parte di esse compromette la redditività economica del progetto; tali prove comprendono un'analisi economica approfondita che definisce i costi non discrezionali della conformità alla STI e dimostra che tali costi comprometterebbero la fattibilità del progetto; l'analisi prende in considerazione le entrate di esercizio qualora la non applicazione garantisca un'attuazione anticipata e la redditività economica a più lungo termine del progetto all'interno del sistema ferroviario nazionale ed europeo; e/o
 - ii) le prove relative ai dettagli tecnici che dimostrano le ripercussioni negative dell'applicazione di una o più STI o di parte di esse sulla compatibilità tecnica del progetto con il sistema ferroviario nazionale.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/545 della Commissione, del 4 aprile 2018, che stabilisce modalità pratiche per la procedura di autorizzazione dei veicoli ferroviari e la procedura di autorizzazione dei tipi di veicoli ferroviari a norma della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 90 del 6.4.2018, pag. 66).

- c) Per le domande presentate a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera d), della direttiva (UE) 2016/797, è incluso nella giustificazione un elenco degli Stati membri e dei paesi terzi interessati e delle linee ferroviarie su cui circolano i veicoli oggetto della domanda.
- d) Per le domande presentate a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), la giustificazione identifica la rete o l'area o le aree di reti interessate dalla domanda e ne motiva la separazione dalla rete ferroviaria del resto dell'Unione e/o l'isolamento.

Articolo 3

Formato e metodo di trasmissione

1. La domanda di non applicazione non può superare le 10 pagine. È possibile integrare informazioni aggiuntive tramite allegati alla domanda.
2. Una comunicazione o una domanda di non applicazione e qualsiasi informazione successiva a completamento del fascicolo sono presentate unicamente per posta elettronica all'apposito indirizzo della Commissione:
MOVE-RAIL-DEROGATIONS@ec.europa.eu.
3. La data ai fini dell'articolo 7, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2016/797 è la data in cui la domanda o le informazioni successive a completamento del fascicolo sono state presentate per posta elettronica in conformità del paragrafo 2.
4. L'avviso di ricevimento trasmesso dalla Commissione allo Stato membro entro 7 giorni includerà un identificatore unico con riferimento allo Stato membro interessato, al progetto e all'anno di presentazione.

Lo Stato membro cita l'identificatore unico in tutte le comunicazioni con la Commissione relative al caso di non applicazione.

Articolo 4

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 16 settembre 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 2020

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Modello per la presentazione di un progetto in fase avanzata di sviluppo per il quale è richiesta la non applicazione di una o più STI o di parte di esse a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), della direttiva (UE) 2016/797 e conformemente alle informazioni richieste all'articolo 2, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a), del presente regolamento

Denominazione del progetto	Dettagli relativi all'ambito del progetto	Tutte le date e le azioni pertinenti per giustificare il carattere di progetto in fase avanzata di sviluppo o il contratto firmato	Specifiche tecniche non applicate e disposizioni e/o norme alternative applicate	Eventuali altre informazioni pertinenti, quali l'area o le aree d'uso, compreso il coordinamento ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/545	Informazioni che giustificano la non fattibilità del progetto	Eventuali deroghe già concesse al progetto

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento delegato (UE) 2017/1182 della Commissione, del 20 aprile 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le tabelle unionali di classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini e la comunicazione dei prezzi di mercato di talune categorie di carcasse e di animali vivi

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 171 del 4 luglio 2017)

Alla pagina 78, articolo 6, paragrafo 2, lettera a),

anziché: «diaframma»,

leggasi: «lombatello sottile».

Alla pagina 78, articolo 6, paragrafo 2, lettera b),

anziché: «muscoli del diaframma»,

leggasi: «lombatello».

Alla pagina 78, articolo 6, paragrafo 3, lettera d),

anziché: «diaframma»,

leggasi: «lombatello sottile».

Alla pagina 78, articolo 6, paragrafo 3, lettera e),

anziché: «muscoli del diaframma»,

leggasi: «lombatello».

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT